



Speciale Legge di Bilancio 2023

Il presente numero speciale propone una sintesi di alcune delle principali misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022).

Tra le novità più rilevanti segnaliamo gli istituti deflativi del contenzioso tributario, l'estensione del credito di imposta gas ed energia al primo trimestre 2023, la proroga di alcuni crediti di imposta, la reintroduzione della cessione ed assegnazione agevolata dei beni ai soci.

INDICE

	pag.
Disposizioni in materia di credito di imposta	2
Disposizioni per le imprese	5
Disposizioni relative ad istituti deflativi	7
Disposizioni per le persone fisiche	10
Altre disposizioni fiscali	11
Disposizioni in materia IVA	12
Tabacchi	14

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

ARGOMENTO	SINTESI
<p>Credito d'imposta energia e gas primo trimestre 2023 (Co. 2-9)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2023, ai commi da 2 a 9, estende anche al primo trimestre 2023 il riconoscimento dei crediti d'imposta energia/gas. Si tratta in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Tale agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. <p>Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto ed autoconsumato energia nel primo trimestre 2023, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione di prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione di energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN);</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore (c.d. "non energivore"), che viene attribuito in misura pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Tale agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica calcolato sulla base della media del quarto trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019; • credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Tale agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI - GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre del 2019; • credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Tale agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI - GAS) pubblicati da GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre del 2019. <p>I crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 entro il 31.12.2023. Non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>Gli stessi possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari), previa apposizione del visto di conformità. I crediti sono usufruiti dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.</p>



	<p>Tali crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali; • non concorrono alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP; • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. <p>Gli stessi, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>Proroga del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Co. 265-266)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2023 proroga il Credito d'imposta Mezzogiorno (detto anche Bonus Sud). Il bonus consente di ottenere un credito fiscale fino al 45% per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. L'accesso al bonus resta possibile tramite una domanda da presentare all'Agenzia delle Entrate in via telematica.</p>
<p>Proroga maggiorazione credito d'imposta Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno (Co. 268-269)</p>	<p>La disciplina fiscale in materia di credito d'imposta per la Ricerca e Sviluppo vede un prolungamento, nella Legge di Bilancio 2023, della maggiorazione spettante per le imprese operanti in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Infatti, per le sole attività di ricerca e sviluppo (e non, quindi, per quelle di Innovazione Tecnologica, nè per quelle di Ideazione estetica), sono previste, anche per il 2023, aliquote maggiorate al 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese.</p>
<p>Proroga del credito d'imposta per i costi di consulenza concernenti la quotazione delle piccole e medie imprese (Co. 395)</p>	<p>Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta previsto dall'art. 1, L. 205/2017, relativamente ai costi di consulenza sostenuti per le finalità di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.</p> <p>In particolare, il credito di imposta è fruibile dalle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE ed è pari al 50% dei suddetti costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo (del credito di imposta) di 500.000 euro (soglia innalzata rispetto alla precedente di 200.000 euro).</p> <p>Esso viene riconosciuto solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione. La misura agevolativa prevede uno stanziamento entro un limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 - Proroga termine di consegna per i beni prenotati nel 2022 (Co. 423)</p>	<p>Con la legge di Bilancio 2023, viene prorogato al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine «lungo» per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 e, quindi, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia stato emesso un ordine di acquisto entro il 31 dicembre 2022 e lo stesso risulti accettato dal venditore entro detta data; • entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. <p>Al ricorrere delle succitate condizioni, il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; • 20% del costo per investimenti compresi tra 2,5 milioni di Euro e 10 milioni di Euro; • 10% per investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di Euro.



<p>Bonus Sport e Credito di imposta sponsorizzazioni sportive (Co. 614-615)</p>	<p>Per ciò che concerne il c.d. «Bonus Sport» che, come è noto, prevede il riconoscimento (per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa) di un credito d'imposta - nella misura del 65% - per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, la Legge di Bilancio 2023 proroga tale agevolazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, anche per l'anno 2023.</p> <p>Si potrà anche continuare a beneficiare del bonus per le spese sostenute per investimenti pubblicitari dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 grazie al credito di imposta pari al 50% (nel limite massimo di 10 mila euro) riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie tra cui rientrano, tra le altre, le sponsorizzazioni a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche iscritte al CONI.</p>
<p>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (Co. 686-689)</p>	<p>A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio o del vetro, è attribuito, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Il credito è concesso nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni.</p> <p>Tale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito né alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.</p> <p>Le disposizioni attuative della norma sono demandate ad apposito decreto da emanare da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero delle Finanze, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.</p>



ARGOMENTO	SINTESI
<p>Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi (Co. 84)</p>	<p>All'art. 110 del TUIR sono stati aggiunti i commi da 9-<i>bis</i> a 9-<i>quinquies</i> al fine di reintrodurre specifiche regole volte a limitare la deducibilità dei costi relativi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. Si considerano tali gli Stati individuati nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea.</p> <p>In particolare, è previsto che tali spese siano deducibili nel limite del valore normale, da determinarsi ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Tale disposizione non si applica qualora le imprese residenti forniscano prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. A tal fine il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b) L. 212/2000. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, deve notificare apposito avviso, con il quale è riconosciuta al contribuente la facoltà di fornire, nel termine di novanta giorni, le suddette prove. Qualora l'Amministrazione Finanziaria non ritenga idonee le prove fornite, deve espressamente motivarne le ragioni nell'avviso di accertamento.</p> <p>La disposizione in esame si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi. La stessa non trova invece applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la normativa delle <i>controlled foreign companies</i> di cui all'art. 167 del TUIR.</p> <p>Le spese e gli altri componenti negativi deducibili, ai sensi della disposizione qui in commento, devono essere separatamente indicati nel modello redditi. La mancata separata indicazione è sanzionabile ex art. 8, comma 3-<i>bis</i>, D. Lgs. n. 471/1997, il quale prevede una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.</p>
<p>Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (Co. 87-95)</p>	<p>La norma in commento consente ai contribuenti che, nell'ambito dell'attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri ubicati in Stati a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, risultanti nel bilancio d'esercizio dei soggetti partecipati esteri antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.</p> <p>L'imposta sostitutiva è applicata con le aliquote del 9% o del 30%, a seconda che si tratti di soggetti Ires o Irpef, ridotte rispettivamente al 6% ed al 27% per gli utili che vengano effettivamente rimpatriati entro il termine di scadenza di versamento del saldo delle imposte dovute per l'esercizio 2023, a condizione che gli stessi vengano accantonati in una specifica riserva di patrimonio netto per almeno due esercizi. Il mancato rispetto di detti requisiti comporta la necessità di integrare il versamento dell'imposta sostitutiva effettuato, maggiorando la differenza del 20% e degli interessi.</p> <p>L'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e per il totale o parte delle riserve di utili. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio 2022 e l'imposta sostitutiva deve essere versata, in un'unica soluzione, entro il termine di versamento delle imposte a saldo per detto periodo di imposta. Non è consentita la compensazione con altri tributi.</p>



<p>Assegnazione / cessione agevolata beni ai soci (Co. 100 - 105)</p>	<p>La Legge di bilancio 2023 reintroduce la disciplina relativa all'assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, prevista in precedenza dai co. 115-120 dell'art. 1 della Legge 208/2015.</p> <p>I <u>commi 100 e 101</u> della Legge di bilancio 2023 consentono alle società commerciali, di persone e di capitali, di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati (non strumentali all'attività d'impresa), corrispondendo un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati/ceduti ed il loro costo fiscalmente riconosciuto - pari all'8%, elevata al 10,5% per le società che sono risultate di comodo in almeno due dei tre esercizi precedenti a quello in corso al momento della cessione o dell'assegnazione. E' possibile assumere, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva cui assoggettare gli immobili, il valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro in luogo del valore normale. E' prevista inoltre la riduzione alla metà dell'imposta di registro ad aliquota proporzionale, ove dovuta, e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p> <p>Viene inoltre prevista la possibilità, negli stessi termini e con le medesime modalità di tassazione, di trasformare le società immobiliari di gestione in società semplici.</p> <p>La Legge prevede inoltre che <i>«le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento»</i>.</p> <p>Condizioni necessarie per poter applicare la normativa in oggetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'iscrizione di tutti i soci nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2022 o l'iscrizione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022; • l'assegnazione o la cessione dei beni ai soci entro il 30 settembre 2023. Entro la stessa data si può procedere alla trasformazione in società semplice. <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 settembre 2023 - versamento del 60% dell'imposta; • entro il 30 novembre 2023 - versamento del 40% dell'imposta.
<p>Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (Co. 106)</p>	<p>La Legge di bilancio 2023 reintroduce la possibilità di procedere alla estromissione agevolata degli immobili strumentali detenuti dall'imprenditore individuale, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge 208/2015.</p> <p>L'opzione per l'estromissione, da effettuare con le modalità previste da detta disposizione, deve avvenire entro il 31 maggio 2023.</p> <p>L'imposta sostitutiva è pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto e deve essere versata, in forma rateale, entro il 30 novembre 2023 (60%) ed il 30 giugno 2024 (40%). Come per l'assegnazione/cessione agevolata, in luogo del valore normale può essere assunto il valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.</p>
<p>Correzione di errori contabili (Co. 273-275)</p>	<p>L'art. 8, c. 1, lett. b) del D.L. 73/22, convertito con L. 122/22 (c.d. decreto «Semplificazioni fiscali»), aveva modificato l'art. 83 del TUIR, stabilendo il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati a bilancio a seguito della rilevazione di un errore contabile (a Conto Economico o a Stato Patrimoniale a seconda della rilevanza dell'errore), senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa riferita al periodo di imposta in cui è stato commesso l'errore.</p> <p>La Legge di Bilancio 2023, interviene nuovamente sul tema precisando, tramite una ulteriore modifica all'art. 83, TUIR, che detta disposizione <i>«opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti»</i>.</p> <p>Le medesime condizioni si applicano anche ai fini IRAP.</p>



DISPOSIZIONI RELATIVE AD ISTITUTI DEFLATIVI

ARGOMENTO	SINTESI
Sanatoria degli errori formali (Co. 166-173)	<p>La Legge di Bilancio 2023 prevede una sanatoria degli errori formali commessi fino al 31 dicembre 2022, intendendosi per tali «<i>le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi</i>». Sono peraltro escluse le violazioni afferenti il quadro RW (e, quindi, afferenti attività patrimoniali o finanziarie costituite o detenute all'estero).</p> <p>Per accedere alla sanatoria è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione commessa e procedere al versamento di Euro 200 per ciascun periodo di imposta. Tale versamento può essere eseguito in due rate di pari importo con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.</p> <p>Dovrà essere emanato apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate per dettare le disposizioni attuative della norma.</p> <p>Non possono essere definite le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.</p>
Ravvedimento operoso speciale (Co. 174-178)	<p>Con tale istituto, il Legislatore consente al contribuente di regolarizzare alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge tributaria e riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi di imposta precedenti. Esso sostanzialmente si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto le sanzioni vengono ridotte ad un 1/18 del minimo e viene data la possibilità di versare quanto dovuto ratealmente.</p> <p>Come disciplinato nell'istituto del ravvedimento operoso "ordinario", non possono essere sanate le violazioni già contestate, alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, mediante atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, ed altresì con le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600/1973 (comunicazione a seguito di controllo formale). Inoltre, non possono essere regolarizzate le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione del quadro RW.</p> <p>La norma, ancora, esclude dalla possibilità di ravvedimento le violazioni già raggiunte da avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-bis, DPR n. 600/1973, e dell'art. 54-bis, DPR n. 633/1972, e quelle sostanziatesi in errori o irregolarità formali, in quanto definibili in via agevolata con le previsioni contenute nei commi da 153 a 159 e da 166 a 173 dell'art. 1 della Legge di Bilancio.</p> <p>Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso speciale, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione e versare quanto dovuto. Il pagamento delle somme deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere pagata entro il 31 marzo 2023. Laddove il contribuente opti per tale soluzione si applicano interessi nella misura del 2% annuo.</p> <p>L'omesso pagamento delle somme, così come della prima rata, impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale. L'omesso pagamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. Sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, inoltre, si applica la sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.</p> <p>I ravvedimenti già eseguiti alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, rimangono validi e non è previsto il rimborso di quanto già pagato.</p> <p>Infine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di applicazione di tale nuovo istituto.</p>



<p>Adesione agevolata agli atti impositivi (Co. 179)</p>	<p>Il Legislatore, con tale istituto, ha introdotto una particolare forma di accertamento con adesione che si fonda, come di consueto, su di un accordo tra contribuente ed Agenzia delle Entrate. La particolarità consiste nella riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo in luogo di quella ordinaria pari ad 1/3 del minimo.</p> <p>Il riferito istituto trova applicazione con riferimento agli: i) avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione, purché consegnati entro la data del 31 marzo 2023; ii) avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997 notificati entro il 31 marzo 2023; iii) avvisi di accertamento ed avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2023) ed a quelli notificati successivamente a tale data e sino al 31 marzo 2023.</p> <p>Quanto ai versamenti a seguito dell'adesione, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo. È prevista la possibilità di versare le somme anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima, a prescindere dall'ammontare degli importi definiti in adesione, come avviene nell'istituto dell'adesione ordinario. La norma specifica, infine, che non è ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.</p>
<p>Definizione in acquiescenza (Co. 180-181)</p>	<p>Tale istituto prevede la possibilità per il contribuente di fare acquiescenza all'atto impositivo notificato, ossia di versare gli importi dovuti con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate.</p> <p>Tale istituto si applica agli avvisi di accertamento ed agli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 ed a quelli notificati successivamente a tale data e sino al 31 marzo 2023. La definizione in acquiescenza è inoltre ammessa con riferimento agli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Anche per questi ultimi, deve trattarsi di atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 ed a quelli notificati successivamente a tale data e sino al 31 marzo 2023.</p> <p>Quanto ai versamenti ai fini dell'acquiescenza, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso. È prevista la possibilità di versare le somme anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Anche in tale caso, la norma specifica che non è ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.</p>
<p>Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (Co. 186-205)</p>	<p>In tema di giustizia tributaria, la legge di bilancio per l'anno 2023 ripropone, come già fatto dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018, la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.</p> <p>In particolare, l'art. 1, c. 186 - 205 consente di definire, in via agevolata, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (esclusa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione) pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Circa le modalità di definizione, la norma prevede che le liti potranno essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, ossia l'importo del tributo, esclusi interessi e sanzioni.</p> <p>Il costo della definizione della controversia pendente in I grado è pari al 90 % del valore della lite. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate invece, la definizione è ammessa con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del 40 % delle imposte in caso di soccombenza in I grado; b) del 15 % delle imposte in caso di soccombenza in II grado.



In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, la definizione prevede il pagamento delle sole imposte per la parte di soccombenza e, per la parte accolta, in misura ridotta secondo quanto previsto dalle lett. a) e b) sopraindicate.

Con riferimento, invece, ai giudizi pendenti innanzi alla Cassazione, per i quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, ai fini della loro definizione sarà necessario versare un importo pari al 5% delle sole imposte.

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione, di cui all'art. 5 della L. n. 130/2022, relativamente ai giudizi pendenti innanzi alla stessa al 16 settembre 2022, la cui domanda e i cui versamenti vanno eseguiti entro il 16 gennaio 2023.

Quanto alle controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste potranno essere definite con il pagamento del 15 % del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia e del 40 % negli altri casi. Quanto alle liti relative alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse rispetto alla definizione agevolata prevista dalla norma in commento.

Occorre precisare che la definizione delle controversie tributarie previste dalla riferita manovra, seppur nel silenzio della norma, è circoscritta alle sole controversie relative ad atti impositivi.

La Relazione illustrativa al disegno di legge specifica infatti che *“sono [...] escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva”*.

Altre ipotesi di esclusione, questa volta previste nel testo della disposizione, riguardano le controversie relative alle risorse proprie tradizionali dell'UE, all'IVA riscossa all'importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

La norma in commento prevede inoltre che in caso di diniego alla domanda di definizione, che dovrà essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024, il relativo provvedimento potrà essere impugnato entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Il testo della disposizione specifica che la definizione della controversia sarà perfezionata mediante presentazione della relativa domanda e con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023. Con riferimento ai pagamenti superiori a 1.000 euro, tenendo conto di quanto già versato in pendenza di giudizio, la norma accorda la possibilità di rateizzare le somme sino ad un massimo di venti rate trimestrali.

Sotto l'aspetto processuale, il giudizio resterà sospeso fino al 31 dicembre 2024 se il contribuente, entro il 10 luglio 2023, deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la lite, copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto o della prima rata. Il giudizio, poi, ove la parte interessata non presenti istanza di trattazione, verrà dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.



DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE

ARGOMENTO	SINTESI
Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori Dipendenti (Co. 63)	<p>L'imposta sostitutiva all'IRPEF e alle addizionali comunali e regionali sui premi di risultato erogati nel 2023 viene ridotta dal 10% al 5%, fermo restando il limite individuale annuo di 3.000 euro.</p> <p>La misura ha carattere temporaneo in quanto agevola i premi di risultato erogati nel corso dell'anno 2023.</p>
Rivalutazione terreni e partecipazioni (Co. 107-108-109)	<p>Con l'approvazione della Legge di bilancio 2023 viene concessa una proroga delle agevolazioni fiscali introdotte dagli articoli 5 e 7 della L. 448/2001, oltre ad un ampliamento del loro ambito di applicazione.</p> <p>Vengono, in particolar modo, prolungati i termini di applicazione della normativa che consentiva a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di poter rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) posseduti al di fuori del regime d'impresa. Tali beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023.</p> <p>La Legge di bilancio estende inoltre l'ambito di applicazione dell'agevolazione alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>Il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni è il 15 novembre 2023 e l'imposta sostitutiva da applicare per poter beneficiare del regime sconto un'aliquota pari al 16%.</p> <p>Per i terreni e per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati il valore su cui applicare l'imposta sostitutiva è quello risultante da apposita perizia di stima redatta ed asseverata da un professionista entro il 15 novembre 2023.</p> <p>Per le partecipazioni negoziate invece l'imposta sostitutiva viene ad essere applicata sul valore normale, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevanti nel mese di dicembre 2022.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023. Sulle rate successive alla prima verranno applicati gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente all'ammontare dell'imposta.</p>
Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (Co. 54)	<p>L'articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha istituito, a favore degli esercenti attività d'impresa e arti e professioni, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta con aliquota del 15%, sostitutiva di quelle normalmente dovute.</p> <p>Con le modifiche apportate dalla disposizione in commento, viene elevato a 85.000 Euro - rispetto al precedente di 65.000 Euro - il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfetario agevolato.</p> <p>È inoltre previsto che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila Euro uscirà immediatamente dal regime forfetario, senza attendere l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</p> <p>Chi invece supererà la nuova soglia di 85.000 Euro, restando al di sotto dei 100.000 Euro, uscirà dal regime forfetario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.</p>



ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

ARGOMENTO	SINTESI
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di «Plastic tax» e di «Sugar tax» (Co. 64)	<p>La norma prevede il rinvio al 1° gennaio 2024 dell'applicazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego ("PLASTIC TAX"), introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 661 e ss., L. n. 160/2019) • Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate ("SUGAR TAX"), introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 676 e ss., L. n. 160/2019) <p>Dette nuove imposte di consumo, che dovevano entrare in vigore nel corso del 2020 hanno trovato una forte opposizione alla loro applicazione e sono state più volte oggetto di differimento.</p>
Tassazione delle plusvalenze su società ed enti immobiliari (Co. 96-99)	<p>I commi 96-99 della Legge di Bilancio 2023 intervengono a modificare l'art. 23 del Tuir che, come è noto, disciplina l'applicazione dell'imposta ai non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In particolare, con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 23 Tuir, viene disposto che per i soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in enti e società del pari non residenti, il cui valore deriva per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.</p> <p>Non rientrano nel perimetro della locuzione «beni immobili situati in Italia» i c.d. immobili merce e quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Vengono inoltre espressamente escluse dalla disposizione le cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati e le plusvalenze da cessioni di partecipazioni da parte dei fondi comuni d'investimento europei.</p> <p>Il comma 97 il quale - nell'introdurre il comma 5-bis all'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 - estende la disciplina <i>de qua</i> anche alle plusvalenze su partecipazioni non qualificate detenute da contribuenti residenti in Stati white list.</p>
Investment Management Exemption (Co. 255)	<p>Il comma 255 della Legge di Bilancio 2023, intervenendo nell'art. 162, TUIR, detta le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia da parte di un veicolo d'investimento non residente che operi sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager).</p> <p>In particolar modo, al fine di non configurare una stabile organizzazione (né materiale né personale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo di investimento e le relative controllate devono essere residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni (vale a dire essere in territori che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali con l'Italia); • il veicolo di investimento deve rispettare i requisiti di indipendenza che verranno stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; • il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento superiore al 25%; • il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo deve ricevere, per l'attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA

ARGOMENTO	SINTESI
Aliquota IVA del 5% nel settore del gas e del teleriscaldamento (Co. 13, 14 e 16)	<p>Viene ridotta al 5% l'aliquota IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali; le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia; le forniture di servizi di teleriscaldamento, <p>contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.</p> <p>Qualora le forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.</p>
Aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile (Co. 72)	<p>Con opportune modifiche alla Parte II-bis e alla Parte III della tabella A, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, vengono ridotte le aliquote IVA relative ad alcuni prodotti per l'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile.</p> <p>In particolare, è prevista l'aliquota IVA ridotta del 5% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> assorbenti e tamponi, con riferimento ai quali viene eliminato il riferimento a «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili»; latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. <p>Si ricorda che rispetto ai prodotti assorbenti e tamponi non compostabili o lavabili, la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) era già intervenuta (articolo 1, comma 13) per ridurre l'aliquota IVA ad essi applicabile dal 22% al 10% introducendo, a tale fine, il numero 114-bis alla Parte III della citata Tabella A, contenente l'elenco dei beni soggetti all'aliquota IVA al 10%.</p> <p>In conseguenza delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 il citato numero 114-bis della Parte III della citata Tabella A è, quindi, abrogato.</p>
Riduzione dell'aliquota IVA applicabile alla cessione di pellet (Co. 73)	<p>Viene ridotta al 10% l'aliquota IVA per la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%.</p> <p>La modifica ha natura temporanea in quanto la disposizione produce effetto per il solo anno 2023.</p>
Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA (Co. 148-150)	<p>L'articolo 35, comma 15-bis, del DPR n. 633/1972, prevede che l'attribuzione del numero di partita IVA determini l'esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.</p> <p>Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per l'apertura della partita IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.</p> <p>La legge di bilancio 2023 rafforza il presidio di cui al citato articolo 35, comma 15-bis, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate possa effettuare anche specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.</p>



Ad esito di tali analisi l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona presso il medesimo Ufficio per esibire la documentazione contabile, ove obbligatoria, al fine di consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività ai fini IVA e di dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

In caso di cessazione, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. Tuttavia la richiesta deve essere accompagnata da una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 Euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 Euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

La normativa in commento prevede, infine, l'emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni qui sintetizzate.

Obbligo comunicativo a carico dei soggetti che facilitano le vendite online di beni (Co. 151)

Viene previsto un obbligo comunicativo a carico del soggetto passivo IVA che facilita le vendite di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Le vendite alle quali fa riferimento la norma in commento sono quelle che hanno ad oggetto beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, e che sono effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi IVA.

Il soggetto che facilita questa tipologia di vendita online è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi:

- ai fornitori, e
- alle operazioni effettuate.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuati i beni oggetto della disposizione.



ARGOMENTO	SINTESI
<p>Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</p> <p>Art. 1 Comma 122</p>	<p>La disposizione prevede la modifica del comma 3, art. 39-octies del Testo Unico delle Accise (TUA) al fine di semplificare l'attuale sistema, particolarmente complesso, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del quadro normativo unionale che a breve subirà una importante revisione della Direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati.</p> <p>Il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto determinato dalla somma di un'accisa ad valorem e da un'accisa specifica per il quale si è voluto assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente <i>specifica</i> dell'accisa.</p> <p>La predetta quota specifica (in misura fissa) viene stabilita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'anno 2023, in 28,00 euro per 1.000 sigarette, • per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette, • dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette <p>determinando in tal modo un sistema di tassazione più semplice per consentire alle aziende di pianificare le proprie attività e risorse potendo conoscere a priori quale sarà il valore della tassazione nel futuro.</p> <p>La disposizione, inoltre, semplifica anche l'attuale calcolo della componente <i>ad valorem</i> che sarà calcolata applicando direttamente al prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lett. c) dell'Allegato I al D.Lgs n. 504/1995.</p> <p>L'<i>onere fiscale minimo</i> relativo ai <i>tabacchi lavorati</i> (sigarette) determinato dalla somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti citate ed IVA, calcolato con riferimento al PMP-sigarette (prezzo medio ponderato) è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'anno 2023 al 98,10% • per l'anno 2024 al 98,50% • per l'anno 2025 al 98,60%. <p>L'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è innalzato da 130 euro a 140 euro al chilogrammo.</p> <p>Le aliquote previste alla voce "Tabacchi lavorati", dell'Allegato I al D.Lgs n. 504/1995 sono state così modificate:</p> <p>c) sigarette da 59,8 % a 49,50%;</p> <p>d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 59 % a 60%.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina annualmente l'incidenza percentuale dell'importo <i>specifico</i> sull'onere fiscale totale con riferimento al PMP-sigarette dell'anno precedente, rideterminandolo nel caso in cui non sia compreso nell'intervallo previsto dalla direttiva 2011/64/UE.</p> <p>Per i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione (art. 39-terdecies) viene graduato l'aumento dell'accisa, già previsto per l'anno 2023 e successivi, aumentando l'aliquota di tassazione: dal 36,5% al 38% dal 1° gennaio 2024, al 39,5% dal 1° gennaio 2025; dal 1° gennaio 2026 l'aliquota è fissata al 41%. Con la legge in esame viene rideterminata la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (62-quater). Dal 1° gennaio 2023 tale tassazione (stabilita in misura percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette) viene ridotta rispettivamente al 15% e al 10% della citata accisa, a seconda che le predette sostanze liquide contengano o meno nicotina.</p>



Il testo di legge definisce, infine, alcuni adempimenti cui è tenuto il soggetto che effettua l'immissione in consumo di prodotti in esame.

Si stabiliscono, tra le altre, le modalità per la presentazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza per l'istituzione e gestione del deposito nel quale è effettuata l'immissione in consumo dei prodotti citati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea o ivi realizzati.

Vengono, altresì, definite le modalità per la gestione dei depositi, il momento in cui si verifica l'immissione in consumo, i requisiti per la circolazione degli stessi, ivi compresa la prestazione della garanzia sull'imposta di consumo.

Si rimanda, infine, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la pubblicazione di una determinazione direttoriale che stabilisca le modalità di approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione, di tenuta dei registri e documenti contabili del deposito e che stabilisca la documentazione di accompagnamento necessaria per la movimentazione di tali prodotti nella fase antecedente all'immissione in consumo.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 111.000 professionisti altamente qualificati in più di 164 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 gennaio 2023.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.